

CONTRATTO DI VIAGGIO

Compra-vendita di pacchetto/servizio turistico (Dir. CEE 90/314 - D.lgs 111 del 17/03/1995)

Il sottoscritto _____
residente a _____ provincia di _____
in via/piazza _____ CAP _____
tel. (abitazione): _____ tel. (ufficio): _____ cell: _____
Cod. fiscale: _____ mail: _____
Intende effettuare alle condizioni retroindicate il viaggio
a: _____ con partenza il _____ da _____
con ritorno il _____ a _____
in nome e per conto di _____
Abbinamento in camera con _____

Descrizione tipologia di servizio	N° persone	Prezzo	Totale
Quota d'iscrizione	_____	€ _____	€ _____
Quota base di partecipazione (in camera doppia)	_____	€ _____	€ _____
Supplemento (sistemazione in camera singola)	_____	€ _____	€ _____
Assicurazione spese di annullamento	_____	€ _____	€ _____
TOTALE:		€ _____	
Acconto versato il: _____		€ _____	
A saldare (entro il): _____		€ _____	

SOGIVI IBAN IT 61F0335901600100000013493

BANCA PROSSIMA - GRUPPO INTESA S.PAULO

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni contrattuali sottoscritte e, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., specificatamente di approvare gli artt.1 (contratto di viaggio e responsabilità), 3 (pagamenti), 4 (rinuncia), 6 (responsabilità), 8 (annullamento del viaggio, variazioni), 11 (competenze).

Data: _____ Firma: _____

La informiamo che i Suoi dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per finalità contrattuali e lavorative, per emissione di fatture/documenti. I dati non saranno oggetto di diffusione e verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003, in particolare Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7. Il Cliente dichiara di aver visionato il presente contratto, di averne acquisito piena conoscenza e di accettare quanto riportato nelle "norme e condizioni generali" riportate su opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico acquistato.

Data: _____ Firma: _____

(Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2008).
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

luogo e data: _____

Firma (del contraente): _____

segui su:



Firma SogeviTour: _____



DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E SINGOLI SERVIZI

PACCHETTI TURISTICI

1) PREMESSA

NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di "pacchetto turistico" (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le

vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - dalla L. 27/12/1977 n.

1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.

3) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4) PAGAMENTI

All'atto della prenotazione o della richiesta impegnativa, dovranno essere versati un acconto pari al 30% della quota di partecipazione e la quota d'iscrizione; il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla partenza.

Per le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione. La mancata osservanza di queste regole da parte del consumatore autorizzerà l'organizzatore ad annullare le prenotazioni anche se già confermate.

5) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.

Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportato in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

6) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del

contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'ecedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta il rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma del presente articolo saranno addebitate, a titolo di corrispettivo per il recesso, somme non superiori a quelle di seguito specificate, oltre al costo individuale di gestione pratica (nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto):

20% della quota di partecipazione fino a 29 giorni prima della partenza;

30% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza;

50% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni prima della partenza;

Addebito totale della quota di partecipazione nei 4 giorni precedenti la partenza.

Le medesime somme dovranno essere corrisposte dal consumatore che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso. Il calcolo dei giorni deve considerarsi da calendario,

escluso il giorno del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio, sempre escluso il sabato.

7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 6).

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito o da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), l'organizzazione che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituita al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzazione, tramite l'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitoro secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciato può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto alme-

no 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).

L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per i tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni dalle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di dette classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

12) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, la è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni citate.

13) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ha determinato la responsabilità, e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

14) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 12 e 13), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è disposta dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

15) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata per iscritto dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
L'assicurazione contro le spese di annullamento non è compresa nella quota di partecipazione e potrà essere sottoscritta separatamente all'atto dell'iscrizione al viaggio.

17) FONDO DI GARANZIA

È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il fondo di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un' immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/7/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/99 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D.L. 111/95).

SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. 4; art. 7; art. 8; art. 9 n° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.)

va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

C) RECESSO DEL CONSUMATORE

Al Cliente che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al venditore, sarà addebitato a copertura delle spese di pratica un importo fisso pari a €20 (quota d'iscrizione Oftal) oltre al corrispettivo per il recesso stabilito come segue:

a) gite di un giorno, solo trasporto con autopolitman o voli noleggiati o speciali: le stesse penali previste dall'articolo n. 6 delle presenti «Condizioni di contratto di vendita di Pacchetti turistici»

b) solo soggiorni in hotel, appartamenti, residence, voli di linea: le sole penali addebitate dal fornitore del servizio.

PRIVACY

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento, da parte della Società, delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi ed in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.